

CONSIGLIO PROVINCIALE – Seduta del 16 luglio 2010

OGGETTO: Proposta di deliberazione presentata dal Gruppo PDL e MAP in merito a
"Adozione, ai sensi della L.R. 34/92, art.25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica all'art.21 delle NTA del PTC vigente e all'art.22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole".

In continuazione di seduta punto n.3 all'o.d.g.

- al **punto n.1** Entrano i Consiglieri Cardilli Andrea e Menzietti Bruno (**presenti n.22**);
- al **punto n.2** Nessuna variazione (**presenti n.22**).
Dopo il punto 2 si passa al punto 3 che viene trattato inizialmente ma poi rinviato alla fine della seduta, entra il Presidente Celani (**presenti n.23**).
Prima della votazione della sospensione esce il Consigliere Menzietti (**presenti n.22**). Riprende la seduta con l'appello del Segretario Generale dal quale risultano assenti i seguenti consiglieri: Gionni, Mercuri, Buonfigli, Menzietti e Corradetti (**presenti n.20**);
- al **punto n.4** Escono i Consiglieri D'Erasmo e Cardilli (**presenti n.18**);
- al **punto n.5** Nessuna variazione (**presenti n.18**);
- al **punto n.6** Nessuna variazione (**presenti n.18**);
- al **punto n.8** Nessuna variazione (**presenti n.18**);
- al **punto n.7** Nessuna variazione (**presenti n.18**).

Il Presidente del Consiglio Falcioni, pone in discussione la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

“”””””

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Adozione, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica all'art.

21 delle NTA del PTC vigente e all'art. 22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole".

Il Consiglio Provinciale

ATTESO che la Comunità Europea, con direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001, ha definito il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevedendo che gli Stati membri adottassero misure atte a promuovere l'aumento di consumo di elettricità da fonti rinnovabili, imponendo di valutare i rispettivi quadri legislativi e regolamentari in materia di autorizzazione, allo scopo di:

- rimuovere gli ostacoli normativi favorendo l'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;*
- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;*
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;*

EVIDENZIATO che l'uso di fonti energetiche rinnovabili concorre alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente agli obiettivi di Kyoto e contestualmente crea occupazione locale;

DATO ATTO che sono da considerare fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

VISTA la Legge 01/03/2002 n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001) che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva Europea 2001/77/CE del 27/09/2001 esposta in premessa.

VISTO il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387, segnatamente l'art. 12, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla citata Direttiva europea promuovendo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità stabilendo la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

EVIDENZIATO inoltre che l'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto ha assunto l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di

tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente;

VISTA la legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 158 di novella del comma 3) dell'art. 12 d. lgs. 387/2003, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico, le cui prescrizioni siano incompatibili con l'installazione dell'impianto;

CONSIDERATO quindi che, laddove le Amministrazioni nulla prevedano in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la loro localizzazione in area agricola è da ritenersi e legittima e consentita in quanto la legislazione statale vigente garantisce la possibilità giuridica di installare tali impianti nelle zone rurali classificate dallo strumento urbanistico come "Zone E" ai sensi del DM 1444/68;

ATTESO che il recente sviluppo di impianti fotovoltaici nella nostra Provincia, dovuto alle incentivazioni del conto energia, se da un lato limita le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, dall'altro rischia, se non correttamente disciplinato, di creare modifiche sostanziale di lunga durata al territorio che risulterebbero incontrollate;

TENUTO CONTO del notevole incremento di richieste di installazione di impianti finalizzati alla creazione di parchi fotovoltaici in zona agricola che determina inevitabilmente l'inserimento di elementi antropici estranei all'immagine storicizzata del nostro paesaggio rurale;

RILEVATO altresì che la giurisprudenza si è espressa sostenendo che la possibilità di realizzare parchi fotovoltaici non è senza limiti in zona agricola (TAR Puglia sentenza n. 118/09);

RICHIAMATO l'art. 12, comma 7) del D. Lgs. n. 387/2003 che sottintende proprio il potere di regolamentare l'installazione degli impianti così prevedendo: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14";

RITENUTO che, essendo gli impianti fotovoltaici definiti dalla vigente normativa come produttivi, la loro ubicazione debba essere prioritariamente localizzata in zone D produttive così come definite dal DM 1444/68;

CONSIDERATO attentamente, nella lettera e nello spirito, che il

dettato normativo del D.Lgs 387/03, all'art. 12, comma 7, primo capoverso laddove recita "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici." intenda che tale possibilità linguisticamente inequivocabile rappresenta una ipotesi subordinata alla realizzazione di tali impianti in zone urbanizzate industrializzate e vocate ad attività produttive richiedenti quantità importanti di energia. Tant'è che il legislatore nel concedere la possibilità di realizzare tali impianti in zone agricole specifica: Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14".

Il limite imposto dal legislatore non è un dato astratto, ma contiene in modo pregnante tutti gli elementi analitici che concorrono alla definizione sopra detta

DATO ATTO che nel territorio del Piceno risultano essere innumerevoli e diffuse le emergenze riconducibili alle valenze di cui il Legislatore della citata norma dispone la tutela, nonché di altri ambiti meritevoli di attenta salvaguardia e tra questi certamente:

- *crinali*
- *versanti*
- *litorali marini*
- *zone umide*
- *paesaggio agrario storico culturale*
- *emergenze geologiche-geomorfologiche*
- *emergenze botanico-vegetazionali*
- *aree floristiche*
- *manufatti storici extraurbani*
- *zone archeologiche*
- *centri e borghi storici*
- *corsi d'acqua e loro ambiti*
- *aree calanchive*
- *punti panoramici e strade di interesse panoramico*
- *edifici storici extraurbani di assoluto valore architettonico e fabbricati rurali tipici rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana*
- *aree con vegetazione boschiva e ripariale*
- *emergenze definite monumenti ambientali (alberi plurisecolari, vulcanelli, edicole votive ecc.) ed aree visibili dagli stessi*
- *aree con particolari tradizioni rurali di elaborazione di prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e a specialità tutelata e garantita (STG);*
- *aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura*

biologica e agricoltura a basso impatto con applicazione di disciplinari di produzione ai sensi della normativa di settore vigente;

- *aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio,*
- *aree interessate da terreni con colture vitivinicole impiantate da meno di 15 anni*
- *aree suscettibili di instabilità e classificate a rischio ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;*
- *aree diffuse in tutto il territorio, dove l'antica toponomastica attesta la sensibilità dei terreni a frane e scoscendimenti nonché la presenza di emergenze idrogeologiche (come ad esempio contrade rustiche denominate: Lame, Pado, Padule, Pantano, Piagge, Trocco, Trogia, Troia, Cala; oppure contrade attestanti antiche sorgenti o acquitrini o corsi d'acqua o fossi come: Cisterna, Lago, Moglie, Fontanelli, ecc.);*

EVIDENZIATO che il territorio provinciale si contraddistingue per la fertilità dei suoli ed è particolarmente vocato per le produzioni agricole grazie alle peculiari condizioni climatiche e socioeconomiche;

CONSIDERATO che

- 1 *l'agricoltura Picena vanta prodotti di eccellenza, fin dall'antica Roma infatti i prodotti agricoli della nostra zona (in particolare, ma non solo, i vini e le olive) sono stati apprezzati, tanto che secondo Strabone "i romani conobbero la vera ricchezza nel settore alimentare solamente dopo la conquista delle genti picene".*

RILEVATO che

- 2 *nel campo viti-vinicolo le Marche rappresentano circa il 2,4% della produzione nazionale ed il 2,7% delle superfici vitate e queste produzioni vantano un alto fattore qualità sia per quanto riguarda il peso dei vini VQPRD (37% contro il 24% italiano), sia soprattutto, in termini di evoluzione delle rese produttive;*
- 3 *la viticoltura marchigiana e' maggiormente concentrata nelle Province di Ascoli e Ancona, che coprono insieme i tre quarti dei 19.000 ettari vitati;*
- 4 *la Provincia picena da sola assicura il 29% della produzione vinicola regionale come VQPRD (DOC e DOCG) ed il 60% come Indicazione Geografica,*

DATO ATTO che

- 5 *anche la produzione olivicola, sia da olio che da mensa, con gli impianti destinati alla produzione della DOP Oliva ascolana del piceno, beneficiando delle particolari condizioni pedoclimatiche favorevoli e di una tradizione antica, offre una produzione di qualità particolarmente apprezzata, anche se non di "grandi numeri";*
- 6 *la frutta delle nostre valli ed in particolare della Valdaso, copre*

l'80% dell'intera produzione frutticola regionale per non parlare della produzione tartufigena di pregio presente, testimonianza di un sapiente uso del territorio a fini agricoli;

DATO ATTO ALTRESÌ che

- 1 L'attuale sistema delle aree protette della Regione Marche, composto da 2 Parchi Nazionali, 4 Parchi Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 2 Riserve Naturali Regionali per una superficie complessiva di 89.375 ettari, pari al 9,22% dell'intera superficie regionale, ha la sua massima espressione nella Provincia Ascolana con la presenza di ben 2 Parchi Naturali (Monti Sibillini e Gran Sasso Laga) ed i Riserva Naturale Regionale (della Sentina) a cui si accompagna l'Area marina Protetta del Piceno che a breve vedrà l'istituzione.*
- 2 Affianca il sistema dei Parchi la Rete Natura 2000 che è costituita nelle Marche dagli 80 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva "Habitat", vale a dire dalle zone caratterizzate dalla presenza di specie vegetali e animali e di habitat ritenuti importanti per la conservazione della biodiversità del territorio comunitario, e dalle 29 aree individuate ai sensi della Direttiva "Uccelli", ossia territori idonei alla conservazione degli uccelli selvatici, denominate "Zone di protezione speciale".*
- 3 Delle 109 aree complessive, presenti nella Regione Marche la nostra Provincia conta 20 SIC per un totale di 19.534 ha e 4 ZPS con un totale di 2.926 ha;*
- 4 Il peso della componente agricola e forestale all'interno dei siti della rete Natura 2000 in Italia è molto importante: l'analisi condotta a livello nazionale sui dati dichiarativi AGEA (PAC 2004) mostra che la superficie agricola all'interno delle ZPS e SIC è pari a circa il 20% della superficie totale dei siti;*
- 5 In termini di biodiversità questo significa molto e tutto il patrimonio contenuto nel suo interno relativa alle risorse genetiche animali e vegetali autoctone non può essere disperso.*

SOTTOLINEATO che

- 7 Questo patrimonio di biodiversità culturale (nella Regione sono stati censiti 54 genotipi tradizionali di specie erbacee, 18 varietà locali di melo, 21 di olivo e 31 di vite) e culturale è affidato alla presenza di agricoltori che nel ruolo multifunzionale dell'azienda agraria consente di conservare ed ampliare questo prezioso germoplasma;*
- 8 In questo panorama occorre evidenziare una superficie regionale coltivata in biologico di 67.343 ettari che sfiora il 14 % di quella totale;*

RILEVATO inoltre che

- 9 Proprio per la forte vocazione agricola che emerge nel territorio molto ampia è la presenza di aziende agricole che offrono ospitalità rurale arrivando ad avere (dati Regione Marche anno 2007) anche 9 aziende agrituristiche ogni 100 Km²;*
- 10 Le opportunità offerte dal PSR hanno motivato gli agricoltori a*

rispondere ed orientarsi verso produzioni di qualità come il caso delle produzioni frutticole a basso impatto prodotte nell'area dell'accordo Agroambientale della Valdaso, dove 80 aziende con una superficie di circa 412 ha, ricadenti in una zona di fondo valle dichiarata ZVN hanno aderito all'accordo promosso dalla Provincia di Ascoli per 7 anni.

CONSIDERATO che il territorio agricolo piceno mostra una particolare tipologia insediativa, che a differenza di altre realtà in cui vi è una prevalenza di borghi rurali, risulta caratterizzata dalla presenza di un consistente numero di case sparse;

VISTA la particolare morfologia del territorio provinciale costituito da strette formazioni vallive intercalate la fasce collinari caratterizzanti un sistema territoriale complesso e articolato da trasformazioni antropiche che conservano l'identità storica e garantiscono la qualità dell'ambiente e del suo uso sociale;

ATTESO che il paesaggio rurale, rimasto nel tempo quasi inalterato, è di particolare pregio e costituisce l'elemento peculiare caratterizzante la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della comunità rendendo attraente dal punto di vista turistico ricettivo la nostra Provincia;

DATO ATTO che non sono mai state approvate le linee guida previste dal comma 10, art. 12 del D.Lgs 387/03 e che pertanto la Regione Marche non ha provveduto ad indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra in zona agricola per mitigarne gli effetti sul territorio, così come disposto nel citato art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003,

TENUTO CONTO che la particolare orografia del territorio, caratterizzata dal susseguirsi di valli e sistemi collinari degradanti verso la costa, rende estremamente vulnerabile, per ragioni di diffusa percezione visiva, l'intero sistema paesaggistico rurale ed il suo capillare patrimonio culturale e naturale e che pertanto nello specifico contesto in premessa già descritto, tale patrimonio non può essere tutelato con la semplice definizione di ambiti puntuali con relative fasce di rispetto ma solo attraverso una limitazione generalizzata delle dimensioni degli impianti volta ad evitare la compromissione dell'unicità delle unità di paesaggio;

RITENUTO pertanto che nella fattispecie si giustifichi ampiamente la definizione di un tetto massimo di potenza nominale ammissibile per ogni singolo impianto a terra, tendenzialmente riconducibile alle esclusive finalità di autoproduzione energetica dell'impresa agricola, e che tale limite possa essere adeguatamente ricondotto a quella soglia di 20 KW che il Legislatore, ai fini fiscali, ha

individuato essere quella dell'uso "domestico";

RITENUTO altresì che l'esistenza di ambiti ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici in cui l'istallazione di impianti di maggiori dimensioni sia compatibile con la salvaguardia del paesaggistico rurale, del patrimonio culturale, della biodiversità e delle colture agroalimentari caratteristiche della tradizioni locali può essere comunque accertata e puntualmente definita dai singoli Comuni nel rispetto delle emergenze meritevoli di tutela di cui sopra, e comunque nel limite massimo di 1MW oltre il quale l'impatto dell'estensione dell'impianto risulterebbe incompatibile con le peculiarità del sistema paesaggistico;

RICHIAMATA la L.R. 34/92, art. 12, comma 1, lett.a) che testualmente recita "i piani territoriali di coordinamento (PTC) nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale PPAR del piano di inquadramento territoriale PIT e dei piani di bacino di cui alla L: 18/0589, 183 e s.m.i. determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano: le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti"

TENUTO CONTO che la modifica al PTC rientra tra i casi di esclusione di cui alla D.G.R. 1400/08 paragrafo 1.3, punto 8 lette) quale modifica non sostanziale di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto non produce impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATA altresì l'urgenza di provvedere alla definizione delle norme in argomento allo scopo di scongiurare l'irreversibile pregiudizio di un fondamentale patrimonio della comunità locale la cui tutela è riconosciuta di interesse generale dallo stesso articolo 9 della Costituzione Repubblicana nonché dalla Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 e ratificata dall'Italia con Legge 9/1/2006 n°14

Delibera

DI ADOTTARE ai sensi della L.R. 34/92, art. 25, comma 2, lo schema della variante normativa comportante una modifica all'art. 21 delle NTA del PTC vigente e all'art. 22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole", introducendo un ulteriore comma come di seguito riportato:

"Al fine di tutelare i valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole ed il paesaggio rurale, quale elemento di particolare pregio che rende attraente anche dal punto di vista turistico ricettivo la nostra Provincia, nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita alle singole aziende agricole, l'installazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza nominale massima di 20 KW.

I Comuni, nel rispetto delle emergenze meritevoli di tutela citati in narrativa (allegato A), possono altresì individuare e definire con propri specifici piani e/o regolamenti da adottare ed approvare secondo i tempi e le procedure di cui all'art. 30 della L. R. 5 Agosto 1992, n. 34 e s. m. i. (), ambiti anche ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici in cui l'istallazione di impianti di maggiori dimensioni sia compatibile con la salvaguardia del paesaggistico rurale, del patrimonio culturale, della biodiversità e delle colture agroalimentari caratteristiche della tradizioni locali. Tali impianti non potranno comunque superare la potenza nominale di 1MW oltre il quale l'impatto della loro estensione risulterebbe incompatibile con le peculiarità del sistema paesaggistico provinciale. L'area asservita ai suddetti impianti dovrà essere estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto dovrà essere destinata esclusivamente a uso agricolo e non dovrà essere lasciata incolta, con l'obbligo di coltivazione e della piantumazione e cura di impianti di arboricoltura da legno di specie autoctone; parte della piantumazione dovrà circoscrivere l'impianto per delimitarne l'impatto visivo”.*

DI ATTESTARE, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 8, lett. e), che la variante normativa in oggetto non si configura come modifica sostanziale al PTC in quanto non produce impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

F.to Mercuri Giuseppe (Gruppo PDL)

Note:

() Art. 30 della L.R. 5 Agosto 1992, n. 34 e s. m. i. (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) come modificato dall'Art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 34.*

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano

ALLEGATO A

Emergenze meritevoli di tutela ritenuti non idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici non integrati:

- *crinali*
- *versanti*
- *litorali marini*
- *zone umide*
- *paesaggio agrario storico culturale*
- *emergenze geologiche-geomorfologiche*
- *emergenze botanico-vegetazionali*
- *aree floristiche*
- *manufatti storici extraurbani*
- *zone archeologiche*
- *centri e borghi storici*
- *corsi d'acqua e loro ambiti*
- *aree calanchive*
- *punti panoramici e strade di interesse panoramico*
- *edifici storici extraurbani di assoluto valore architettonico e fabbricati rurali tipici rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana*
- *aree con vegetazione boschiva e ripariale*
- *emergenze definite monumenti ambientali (alberi plurisecolari, vulcanelli, edicole votive ecc.) ed aree visibili dagli stessi*
- *aree con particolari tradizioni rurali di elaborazione di prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e a specialità tutelata e garantita (STG);*
- *aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica e agricoltura a basso impatto con applicazione di disciplinari di produzione ai sensi della normativa di settore vigente;*
- *aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio,*
- *aree interessate da terreni con colture vitivinicole impiantate da meno di 15 anni*
- *aree suscettibili di instabilità e classificate a rischio ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;*
- *aree diffuse in tutto il territorio, dove l'antica toponomastica attesta la sensibilità dei terreni a frane e scoscendimenti nonché la presenza di emergenze idrogeologiche (come ad esempio contrade rustiche denominate: Lame, Pado, Padule, Pantano, Piagge, Trocco, Trogia, Troia, Cala; oppure contrade attestanti antiche sorgenti o acquitrini o corsi d'acqua o fossi come: Cisterna, Lago, Moglie, Fontanelli, ecc.);*

“””””””””

Illustra l'argomento il Consigliere Rossi Raffaele in assenza del Capogruppo Mercuri.

Durante la discussione sono intervenuti i seguenti Consiglieri: D'Angelo, Cardilli, Tassotti che propone un emendamento, Corradetti che propone un emendamento, D'Angelo, Rossi Massimo, l'Assessore Piunti, Mandozzi e Rossi Raffaele.

INTERVENTI: *Omissis*.

Il Consigliere Tassotti Raffaele presenta un emendamento che di seguito si riporta:

“””””””””

Al punto 1 della parte dispositiva riportata tra virgolette dopo le parole “e definire con proprio specifici” vengono cassate le parole “piani e/o” nonché le parole “da adottare ed approvare secondo i tempi e le procedure di cui all’art. 30 della L. R. 5 Agosto 1992, n. 34 e s.m.i.” e viene sostituito il termine “*ambiti*” con “**interventi**”

Al punto 2 della parte dispositiva dopo le parole “*e sul patrimonio culturale*” viene aggiunto il seguente periodo “**e che la stessa investe esclusivamente i confini della attuale Provincia di Ascoli Piceno con esclusione del territorio della nuova Provincia di Fermo**”.

F.to Raffaele Tassotti

“””””””””

Il Consigliere Corradetti Sergio presenta un emendamento che si allega al presente atto.

Durante la discussione entra in aula il Presidente Celani, con che il numero dei presenti Consiglieri è di n.23.

Prosegue la discussione con gli interventi dei seguenti Consiglieri: D'Erasmus, Illuminati, Corradetti, l'Assessore Mariani, D'Angelo, Presidente Celani.

INTERVENTI: *Omissis*.

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Menzietti con che il numero dei presenti Consiglieri è di n.22.

Il Presidente Falcioni a seguito del dibattito sviluppatosi propone una sospensione.
Alle ore 19,00 viene votata la sospensione che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti: n.22

consiglieri favorevoli: n.17

consiglieri contrari: n. 5 (Mandozzi, D'Angelo, D'Erasmo, Travaglini e Cardilli)

La richiesta di sospensione di 15 minuti **è stata approvata.**

Alle 19,20 riprende la seduta con l'appello da parte del Segretario Generale Mattioli dal quale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Celani Piero, Falcioni Armando, Assenti Andrea, Brugni Massimiliano, Ciaralli Camillo, Citeroni Luigi, Poli Giovanni, Rossi Raffaele, Silvestri Giovanni, Tassotti Raffaele, Angelini Emanuele, Bianchini Bruno, Mandozzi Emidio, D'Angelo Lucio, D'Erasmo Paolo, Travaglini, Illuminati, Rossi Massimo, Binari, Cardilli. (presenti n.20).

Risultano assenti i seguenti Consiglieri: **Gionni domenico, Mercuri Giuseppe, Buonfigli Achille, Menzietti Bruno e Corradetti Sergio (assenti n.5).**

Il Presidente della Provincia Celani dà lettura del testo della proposta emendata (in grassetto le modifiche apportate) che di seguito si riporta:

“””””””

Oggetto: Adozione, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica all'art. 21 delle NTA del PTC vigente e all'art. 22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti “valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole”.

Il Consiglio Provinciale

ATTESO che la Comunità Europea, con direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001, ha definito il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevedendo che gli Stati membri adottassero misure atte a promuovere l'aumento di consumo di elettricità da fonti rinnovabili, imponendo di valutare i rispettivi quadri legislativi e regolamentari in materia di autorizzazione, allo scopo di:

- rimuovere gli ostacoli normativi favorendo l'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;

EVIDENZIATO che l'uso di fonti energetiche rinnovabili concorre alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente agli obiettivi di Kyoto e contestualmente crea occupazione locale;

DATO ATTO che sono da considerare fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

VISTA la Legge 01/03/2002 n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001) che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva Europea 2001/77/CE del 27/09/2001 esposta in premessa.

VISTO il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387, segnatamente l'art. 12, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla citata Direttiva europea promuovendo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità stabilendo la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

EVIDENZIATO inoltre che l'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto ha assunto l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente;

VISTA la legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 158 di novella del comma 3) dell'art. 12 d. lgs. 387/2003, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico, le cui prescrizioni siano incompatibili con l'installazione dell'impianto;

CONSIDERATO quindi che, laddove le Amministrazioni nulla prevedano in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la loro localizzazione in area agricola è da ritenersi e legittima e consentita in quanto la legislazione statale vigente garantisce la possibilità giuridica di installare tali impianti nelle zone rurali classificate dallo strumento urbanistico come "Zone E" ai sensi del DM 1444/68;

ATTESO che il recente sviluppo di impianti fotovoltaici nella nostra Provincia, dovuto alle incentivazioni del conto energia, se da un lato

limita le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, dall'altro rischia, se non correttamente disciplinato, di creare modifiche sostanziale di lunga durata al territorio che risulterebbero incontrollate;

TENUTO CONTO del notevole incremento di richieste di installazione di impianti finalizzati alla creazione di parchi fotovoltaici in zona agricola che determina inevitabilmente l'inserimento di elementi antropici estranei all'immagine storicizzata del nostro paesaggio rurale;

RILEVATO altresì che la giurisprudenza si è espressa sostenendo che la possibilità di realizzare parchi fotovoltaici non è senza limiti in zona agricola (TAR Puglia sentenza n. 118/09);

RICHIAMATO l'art. 12, comma 7) del D. Lgs. n. 387/2003 che sottintende proprio il potere di regolamentare l'installazione degli impianti così prevedendo: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14";

RITENUTO che, essendo gli impianti fotovoltaici definiti dalla vigente normativa come produttivi, la loro ubicazione debba essere prioritariamente localizzata in zone D produttive così come definite dal DM 1444/68;

CONSIDERATO attentamente, nella lettera e nello spirito, che il dettato normativo del D.Lgs 387/03, all'art. 12, comma 7, primo capoverso laddove recita "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici." intenda che tale possibilità linguisticamente inequivocabile rappresenta una ipotesi subordinata alla realizzazione di tali impianti in zone urbanizzate industrializzate e vocate ad attività produttive richiedenti quantità importanti di energia. Tant'è che il legislatore nel concedere la possibilità di realizzare tali impianti in zone agricole specifica: Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14".

Il limite imposto dal legislatore non è un dato astratto, ma contiene in modo pregnante tutti gli elementi analitici che concorrono alla

definizione sopra detta

DATO ATTO che nel territorio del Piceno risultano essere innumerevoli e diffuse le emergenze riconducibili alle valenze di cui il Legislatore della citata norma dispone la tutela, nonché di altri ambiti meritevoli di attenta salvaguardia e tra questi certamente:

- crinali
- versanti
- litorali marini
- zone umide
- paesaggio agrario storico culturale
- emergenze geologiche-geomorfologiche
- emergenze botanico-vegetazionali
- aree floristiche
- manufatti storici extraurbani
- zone archeologiche
- centri e borghi storici
- corsi d'acqua e loro ambiti
- aree calanchive
- punti panoramici e strade di interesse panoramico
- edifici storici extraurbani di assoluto valore architettonico e fabbricati rurali tipici rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana
- aree con vegetazione boschiva e ripariale
- emergenze definite monumenti ambientali (alberi plurisecolari, vulcanelli, edicole votive ecc.) ed aree visibili dagli stessi
- aree con particolari tradizioni rurali di elaborazione di prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e a specialità tutelata e garantita (STG);
- aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica e agricoltura a basso impatto con applicazione di disciplinari di produzione ai sensi della normativa di settore vigente;
- aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio,
- aree interessate da terreni con colture vitivinicole impiantate da meno di 15 anni
- aree suscettibili di instabilità e classificate a rischio ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- aree diffuse in tutto il territorio, dove l'antica toponomastica attesta la sensibilità dei terreni a frane e scoscendimenti nonché la presenza di emergenze idrogeologiche (come ad esempio contrade rustiche denominate: Lame, Pado, Padule, Pantano, Piagge, Trocco, Trogia, Troia, Cala; oppure contrade attestanti antiche sorgenti o acquitrini o corsi d'acqua o fossi come: Cisterna, Lago, Moglie, Fontanelli, ecc.);

EVIDENZIATO che il territorio provinciale si contraddistingue per la

fertilità dei suoli ed è particolarmente vocato per le produzioni agricole grazie alle peculiari condizioni climatiche e socioeconomiche;

CONSIDERATO che

- 11 l'agricoltura Picena vanta prodotti di eccellenza, fin dall'antica Roma infatti i prodotti agricoli della nostra zona (in particolare, ma non solo, i vini e le olive) sono stati apprezzati, tanto che secondo Strabone "i romani conobbero la vera ricchezza nel settore alimentare solamente dopo la conquista delle genti picene".

RILEVATO che

- 12 nel campo viti-vinicolo le Marche rappresentano circa il 2,4% della produzione nazionale ed il 2,7% delle superfici vitate e queste produzioni vantano un alto fattore qualità sia per quanto riguarda il peso dei vini VQPRD (37% contro il 24% italiano), sia soprattutto, in termini di evoluzione delle rese produttive;
- 13 la viticoltura marchigiana e' maggiormente concentrata nelle Province di Ascoli e Ancona, che coprono insieme i tre quarti dei 19.000 ettari vitati;
- 14 la Provincia picena da sola assicura il 29% della produzione vinicola regionale come VQPRD (DOC e DOCG) ed il 60% come Indicazione Geografica,

DATO ATTO che

- 15 anche la produzione olivicola, sia da olio che da mensa, con gli impianti destinati alla produzione della DOP Oliva ascolana del piceno, beneficiando delle particolari condizioni pedoclimatiche favorevoli e di una tradizione antica, offre una produzione di qualità particolarmente apprezzata, anche se non di "grandi numeri";
- 16 la frutta delle nostre valli ed in particolare della Valdaso, copre l'80% dell'intera produzione frutticola regionale per non parlare della produzione tartufigena di pregio presente, testimonianza di un sapiente uso del territorio a fini agricoli;

DATO ATTO ALTRESÌ che

- 6 L'attuale sistema delle aree protette della Regione Marche, composto da 2 Parchi Nazionali, 4 Parchi Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 2 Riserve Naturali Regionali per una superficie complessiva di 89.375 ettari, pari al 9,22% dell'intera superficie regionale, ha la sua massima espressione nella Provincia Ascolana con la presenza di ben 2 Parchi Naturali (Monti Sibillini e Gran Sasso Laga) ed i Riserva Naturale Regionale (della Sentina) a cui si accompagna l'Area marina Protetta del Piceno che a breve vedrà l'istituzione.
- 7 Affianca il sistema dei Parchi la Rete Natura 2000 che è costituita nelle Marche dagli 80 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva "Habitat", vale a dire dalle zone caratterizzate dalla presenza di specie vegetali e animali e di

habitat ritenuti importanti per la conservazione della biodiversità del territorio comunitario, e dalle 29 aree individuate ai sensi della Direttiva “Uccelli”, ossia territori idonei alla conservazione degli uccelli selvatici, denominate “Zone di protezione speciale”.

- 8 Delle 109 aree complessive, presenti nella Regione Marche la nostra Provincia conta 20 SIC per un totale di 19.534 ha e 4 ZPS con un totale di 2.926 ha;
- 9 Il peso della componente agricola e forestale all'interno dei siti della rete Natura 2000 in Italia è molto importante: l'analisi condotta a livello nazionale sui dati dichiarativi AGEA (PAC 2004) mostra che la superficie agricola all'interno delle ZPS e SIC è pari a circa il 20% della superficie totale dei siti;
- 10 In termini di biodiversità questo significa molto e tutto il patrimonio contenuto nel suo interno relativa alle risorse genetiche animali e vegetali autoctone non può essere disperso.

SOTTOLINEATO che

- 17 Questo patrimonio di biodiversità culturale (nella Regione sono stati censiti 54 genotipi tradizionali di specie erbacee, 18 varietà locali di melo, 21 di olivo e 31 di vite) e culturale è affidato alla presenza di agricoltori che nel ruolo multifunzionale dell'azienda agraria consentono di conservare ed ampliare questo prezioso germoplasma;
- 18 In questo panorama occorre evidenziare una superficie regionale coltivata in biologico di 67.343 ettari che sfiora il 14 % di quella totale;

RILEVATO inoltre che

- 19 Proprio per la forte vocazione agricola che emerge nel territorio molto ampia è la presenza di aziende agricole che offrono ospitalità rurale arrivando ad avere (dati Regione Marche anno 2007) anche 9 aziende agrituristiche ogni 100 Km²;
- 20 Le opportunità offerte dal PSR hanno motivato gli agricoltori a rispondere ed orientarsi verso produzioni di qualità come il caso delle produzioni frutticole a basso impatto prodotte nell'area dell'accordo Agroambientale della Valdaso, dove 80 aziende con una superficie di circa 412 ha, ricadenti in una zona di fondo valle dichiarata ZVN hanno aderito all'accordo promosso dalla Provincia di Ascoli per 7 anni.

CONSIDERATO che il territorio agricolo piceno mostra una particolare tipologia insediativa, che a differenza di altre realtà in cui vi è una prevalenza di borghi rurali, risulta caratterizzata dalla presenza di un consistente numero di case sparse;

VISTA la particolare morfologia del territorio provinciale costituito da strette formazioni vallive intercalate la fasce collinari caratterizzanti un sistema territoriale complesso e articolato da trasformazioni antropiche che conservano l'identità storica e garantiscono la qualità dell'ambiente e del suo uso sociale;

ATTESO che il paesaggio rurale, rimasto nel tempo quasi inalterato, è di particolare pregio e costituisce l'elemento peculiare caratterizzante la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della comunità rendendo attraente dal punto di vista turistico ricettivo la nostra Provincia;

DATO ATTO che non sono mai state approvate le linee guida previste dal comma 10, art. 12 del D.Lgs 387/03 e che pertanto la Regione Marche non ha provveduto ad indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra in zona agricola per mitigarne gli effetti sul territorio, così come disposto nel citato art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003,

TENUTO CONTO che la particolare orografia del territorio, caratterizzata dal susseguirsi di valli e sistemi collinari degradanti verso la costa, rende estremamente vulnerabile, per ragioni di diffusa percezione visiva, l'intero sistema paesaggistico rurale ed il suo capillare patrimonio culturale e naturale e che pertanto nello specifico contesto in premessa già descritto, tale patrimonio non può essere tutelato con la semplice definizione di ambiti puntuali con relative fasce di rispetto ma solo attraverso una limitazione generalizzata delle dimensioni degli impianti volta ad evitare la compromissione dell'unicità delle unità di paesaggio;

RITENUTO pertanto che nella fattispecie si giustifichi ampiamente la definizione di un tetto massimo di potenza nominale ammissibile per ogni singolo impianto a terra, tendenzialmente riconducibile alle esclusive finalità di autoproduzione energetica dell'impresa agricola, e che tale limite possa essere adeguatamente ricondotto a quella soglia di 20 KW che il Legislatore, ai fini fiscali, ha individuato essere quella dell'uso "domestico";

RITENUTO altresì che l'esistenza di ambiti ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici in cui l'installazione di impianti di maggiori dimensioni sia compatibile con la salvaguardia del paesaggistico rurale, del patrimonio culturale, della biodiversità e delle colture agroalimentari caratteristiche delle tradizioni locali può essere comunque accertata e puntualmente definita dai singoli Comuni nel rispetto delle emergenze meritevoli di tutela di cui sopra, e comunque nel limite massimo di 1MW oltre il quale l'impatto dell'estensione dell'impianto risulterebbe incompatibile con le peculiarità del sistema paesaggistico;

RICHIAMATA la L.R. 34/92, art. 12, comma 1, lett.a) che testualmente recita "i piani territoriali di coordinamento (PTC) nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale PPAR del piano di inquadramento territoriale PIT e dei piani di bacino di cui alla L: 18/0589, 183 e s.m.i. determinano gli indirizzi generali di assetto del

territorio provinciale ed in particolare indicano: le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti”

TENUTO CONTO che la modifica al PTC rientra tra i casi di esclusione di cui alla D.G.R. 1400/08 paragrafo 1.3, punto 8 lette) quale modifica non sostanziale di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto non produce impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATA altresì l’urgenza di provvedere alla definizione delle norme in argomento allo scopo di scongiurare l’irreversibile pregiudizio di un fondamentale patrimonio della comunità locale la cui tutela è riconosciuta di interesse generale dallo stesso articolo 9 della Costituzione Repubblicana nonché dalla Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 e ratificata dall’Italia con Legge 9/1/2006 n°14

Delibera

DI ADOTTARE ai sensi della L.R. 34/92, art. 25, comma 2, lo schema della variante normativa comportante una modifica all’art. 21 delle NTA del PTC vigente e all’art. 22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti “valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole”, introducendo un ulteriore comma come di seguito riportato:

“Al fine di tutelare i valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole ed il paesaggio rurale, quale elemento di particolare pregio che rende attraente anche dal punto di vista turistico ricettivo la nostra Provincia, nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, **è consentita a ciascun avente titolo**, l’installazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza nominale massima di **50 KW**.

I Comuni, **tenuto conto** delle emergenze meritevoli di tutela **di cui all’allegato A**, possono altresì individuare e definire con propri specifici regolamenti ambiti anche ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici in cui l’installazione di impianti di maggiori dimensioni sia compatibile con la salvaguardia del paesaggio rurale, del patrimonio culturale, della biodiversità e delle colture agroalimentari caratteristiche della tradizioni locali **ed eventuali modalità di intervento**. Tali impianti non potranno comunque superare la potenza nominale di 1MW oltre il quale l’impatto della loro estensione risulterebbe incompatibile con le peculiarità del sistema paesaggistico provinciale. L’area asservita ai suddetti impianti dovrà essere estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall’impianto dovrà essere destinata esclusivamente a uso agricolo e non dovrà essere lasciata incolta, con l’obbligo di coltivazione e della piantumazione e cura di impianti di arboricoltura da legno di specie autoctone; parte della piantumazione dovrà circoscrivere l’impianto per delimitarne

l'impatto visivo".

DI ATTESTARE, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 8, lett. e), che la variante normativa in oggetto non si configura come modifica sostanziale al PTC in quanto non produce impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale **e che la stessa investe esclusivamente i confini dell'attuale Provincia di Ascoli Piceno con esclusione del territorio della nuova Provincia di Fermo.**

ALLEGATO A

Emergenze meritevoli di tutela:

- 1 i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- 2 zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi nonché in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- 2 zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- 3 le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
- 4 le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- 5 le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- 6 le Important Bird Areas (I.B.A.);
- 7 le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
- 8 aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a

- rischio di estinzione;
- 9 le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387/03;
 - 10 le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
 - 11 zone individuate ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

“””””””

Viene richiesto al Dirigente, presente in aula, il parere sulla proposta emendata, che di seguito si riporta:

“””””””

Si esprime parere “**favorevole**” di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Ascoli Piceno lì 16 luglio 2010

Il Dirigente del
Servizio Urbanistica
F.to Dott. Domenico
Vagnoni

“””””””

Dopo la lettura del testo seguono gli interventi dei seguenti Consiglieri: D'Angelo, Tassotti, Mandozzi, Rossi Massimo.

INTERVENTI: *Omissis*.

Al termine della discussione sulla proposta così emendata, il **Consigliere Rossi Massimo** presenta un emendamento che di seguito si riporta:

“””””

Nella parte narrativa al capoverso “RITENUTO pertanto...” dopo le parole “dell'impresa agricola, e che” aggiungere la frase “**sulla base della peculiarità della struttura agricola locale**” e cassare il periodo finale “a quella soglia di 20 KW che il

Legislatore, ai fini fiscali, ha individuato essere quella dell'uso domestico" con il seguente "alla soglia di 50 KW".

“””””

Anche il Consigliere D'Angelo presenta un emendamento che di seguito si riporta:

“””””

Prima del punto 2 del dispositivo inserire la frase **“I procedimenti autorizzativi avviati prima della esecutività della presente delibera si concludono secondo la precedente disciplina”**.

“””””

Si dà atto che prima delle votazioni degli emendamenti entra il Consigliere Gionni, con che il numero dei presenti Consiglieri è di n.19.

Il Presidente Falcioni pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rossi Massimo che ottiene il seguente risultato:

consiglieri presenti: **n.19**

consiglieri favorevoli: n.16

consiglieri contrari: n. 3 (Mandozzi, D'Angelo, Travaglini)

consiglieri astenuti: nessuno

L'emendamento è approvato.

Il Presidente Falcioni pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere D'Angelo Lucio che ottiene il seguente risultato:

consiglieri presenti: **n.19**

consiglieri favorevoli: n.3 (Mandozzi, D'Angelo, Travaglini)

consiglieri contrari: n. 16

consiglieri astenuti: nessuno

L'emendamento è respinto.

Dichiarazioni di voto da parte del Gruppo PD che dichiarano di abbandonare l'aula e quindi di non partecipare alla votazione finale dell'atto.

Pertanto si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Mandozzi, D'Angelo e Travaglini, con che il numero dei presenti Consiglieri è di n.16.

Il Presidente Falcioni pone in votazione la proposta di deliberazione emendata così

come presentata dal Presidente Celani e alla luce dell'approvazione dell'emendamento del Consigliere Rossi Massimo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione così come emendata;

VISTO l'esito della votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Rossi Massimo;

ACQUISITI i verbali della II e della VIII Commissione, riunitesi congiuntamente il 12/07/2010 che hanno espresso il seguente parere: ***“Le Commissioni hanno concordato di discutere la proposta nel corso della seduta del Consiglio Provinciale del 16 luglio”***;

ACQUISITO il parere di **regolarità tecnica** espresso in data 16/07/2010 sulla proposta iniziale per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Urbanistica ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000, così formulato:

”Con riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Provinciale in oggetto si formulano le seguenti considerazioni: A. al primo capoverso non è chiaro se le singole aziende agricole siano le uniche ad essere soggette alla limitazione di soglia ovvero le uniche a poter realizzare gli impianti entro i limiti proposti. La norma pertanto potrebbe dare adito a dubbi interpretativi. In entrambi i casi si ritiene venga introdotta una disparità di trattamento tra soggetti diversi ovvero tra imprenditori agricoli e non; parimenti la limitazione della potenza ammissibile a 20 Kw, pur non in contrasto con le disposizioni legislative vigenti, può configurarsi come un'eccessiva restrizione da ritenere non in linea con i principi stabiliti dalle direttive comunitarie e dalle normative che incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili senza alcuna limitazione di soglia mediante misure che consentano “di rimuovere gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure e garantire norme oggettive trasparenti e non discriminatorie” (direttiva 2001/77/CE). B. Al secondo capoverso il richiamo alle procedure stabilite dall'art. 30 della legge regionale 34/92 appare improprio in quanto dette procedure sono riferibili solo ai piani attuativi di cui all'art. 4 della medesima legge. L'introduzione di uno specifico piano che non sia disciplinato da alcuna normativa nazionale o regionale presenta dubbi di legittimità e potrebbe inoltre risultare inefficace in quanto si ricadrebbe nella fattispecie di strumento urbanistico e pertanto passibile di variante ai sensi del 30 comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03. Si ritiene altresì inapplicabile la procedura stabilita dall'art. 30 della legge regionale 34/92 ai regolamenti, i quali vengono approvati con le modalità stabilite dai singoli statuti comunali. I rischi sopra evidenziati non sussisterebbero nel caso in cui la disciplina fosse affidata al solo regolamento in quanto la potestà regolamentare è espressamente stabilita dall'art. 117 della Costituzione (I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite) e rientra tra le funzioni dei comuni. Nulla toglie che il regolamento possa definire ambiti individuati cartograficamente mediante appositi allegati. C. Per quanto attiene l'elenco delle emergenze meritevoli di tutela contenute nell'allegato A alla proposta di delibera in oggetto, si è dell'avviso che alcune delle categorie ritenute non idonee risultano di difficile individuazione e determinazione mancando per le stesse una univoca definizione e una esatta modalità di perimetrazione (es. crinali, versanti, paesaggio agrario storico culturale, zone umide, manufatti storici extraurbani, corsi d'acqua e loro ambiti, punti panoramici e strade di interesse panoramici, aree diffuse in tutto il territorio con toponimi indicanti dissesti potenziali). Qualora tali categorie fossero riconducibili a quelle del PPAR, si fa presente che la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno hanno ritenuto di dovere confermare l'esenzione dalle prescrizioni di base di tali tipologie di impianti ai sensi dell'art. 60 punto 3c) delle NTA del PPAR essendo gli stessi definiti impianti di interesse pubblico. D. Si ritiene inoltre necessario evidenziare che ad oggi risultano vigenti il PTC approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 209 del 17/12/02 e la variante generale al PTC adottata definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 90 del 06/09/07 le cui

disposizioni si intendono riferite alla vecchia Provincia di Ascoli Piceno. Tenuto conto dell'avvenuta separazione territoriale della Provincia di Ascoli Piceno e della Provincia di Fermo si ritiene necessario esplicitare nel dispositivo della proposta di delibera che il provvedimento è applicabile con esclusivo riferimento al territorio della nuova Provincia di Ascoli Piceno.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene ai contenuti della proposta di delibera, si esprime parere non favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 per quanto evidenziato ai punti B e D così come sopra individuati. ””””

Nonché quello reso, dallo stesso Dirigente, durante la seduta, sul testo emendato così come presentato dal Presidente Celani e ulteriormente modificato con l'emendamento del Consigliere Rossi Massimo.

ACQUISITO il parere di **regolarità contabile** espresso in data 07/07/2010, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000, così formulato “**Non comporta valutazioni economico-finanziarie**”;

*Con votazione palese per alzata di mano dai **n.16** Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
“UNANIME”*

DELIBERA

di **approvare la proposta di deliberazione** così come emendata anche alla luce dell'approvazione dell'emendamento del Consigliere Rossi Massimo, che di seguito si riporta.

TESTO DEFINITIVO

Oggetto: Adozione, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica all'art. 21 delle NTA del PTC vigente e all'art. 22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti “valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole”.

Il Consiglio Provinciale

ATTESO che la Comunità Europea, con direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001, ha definito il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevedendo che gli Stati membri adottassero misure atte a promuovere l'aumento di consumo di elettricità da fonti rinnovabili, imponendo di valutare i rispettivi quadri legislativi e regolamentari in materia di autorizzazione, allo scopo di:

- rimuovere gli ostacoli normativi favorendo l'aumento della produzione di

elettricità da fonti rinnovabili;

- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;

EVIDENZIATO che l'uso di fonti energetiche rinnovabili concorre alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente agli obiettivi di Kyoto e contestualmente crea occupazione locale;

DATO ATTO che sono da considerare fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

VISTA la Legge 01/03/2002 n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001) che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva Europea 2001/77/CE del 27/09/2001 esposta in premessa.

VISTO il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387, segnatamente l'art. 12, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla citata Direttiva europea promuovendo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità stabilendo la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

EVIDENZIATO inoltre che l'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto ha assunto l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente;

VISTA la legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 158 di novella del comma 3) dell'art. 12 d. lgs. 387/2003, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico, le cui prescrizioni siano incompatibili con l'installazione dell'impianto;

CONSIDERATO quindi che, laddove le Amministrazioni non prevedano in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la loro localizzazione in area agricola è da ritenersi legittima e consentita in quanto la legislazione statale vigente garantisce la possibilità giuridica di installare tali impianti nelle zone rurali classificate dallo strumento urbanistico come "Zone E" ai sensi del DM 1444/68;

ATTESO che il recente sviluppo di impianti fotovoltaici nella nostra Provincia, dovuto alle incentivazioni del conto energia, se da un lato limita le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, dall'altro rischia, se non correttamente disciplinato, di creare modifiche sostanziali di lunga durata al territorio che risulterebbero incontrollate;

TENUTO CONTO del notevole incremento di richieste di installazione di impianti finalizzati alla creazione di parchi fotovoltaici in zona agricola che determina inevitabilmente l'inserimento di elementi antropici estranei all'immagine storicizzata del nostro paesaggio rurale;

RILEVATO altresì che la giurisprudenza si è espressa sostenendo che la possibilità di realizzare parchi fotovoltaici non è senza limiti in zona agricola (TAR Puglia sentenza n. 118/09);

RICHIAMATO l'art. 12, comma 7) del D. Lgs. n. 387/2003 che sottintende proprio il potere di regolamentare l'installazione degli impianti così prevedendo: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14";

RITENUTO che, essendo gli impianti fotovoltaici definiti dalla vigente normativa come produttivi, la loro ubicazione debba essere prioritariamente localizzata in zone D produttive così come definite dal DM 1444/68;

CONSIDERATO attentamente, nella lettera e nello spirito, che il dettato normativo del D.Lgs 387/03, all'art. 12, comma 7, primo capoverso laddove recita "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici." intenda che tale possibilità linguisticamente inequivocabile rappresenta una ipotesi subordinata alla realizzazione di tali impianti in zone urbanizzate industrializzate e vocate ad attività produttive richiedenti quantità importanti di energia. Tant'è che il legislatore nel concedere la possibilità di realizzare tali impianti in zone agricole specifica: Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14".

Il limite imposto dal legislatore non è un dato astratto, ma contiene in modo pregnante tutti gli elementi analitici che concorrono alla definizione sopra detta

DATO ATTO che nel territorio del Piceno risultano essere innumerevoli e diffuse le emergenze riconducibili alle valenze di cui il Legislatore della citata norma dispone la tutela, nonché di altri ambiti meritevoli di attenta salvaguardia e tra questi certamente:

- crinali
- versanti
- litorali marini
- zone umide
- paesaggio agrario storico culturale
- emergenze geologiche-geomorfologiche
- emergenze botanico-vegetazionali

- aree floristiche
- manufatti storici extraurbani
- zone archeologiche
- centri e borghi storici
- corsi d'acqua e loro ambiti
- aree calanchive
- punti panoramici e strade di interesse panoramico
- edifici storici extraurbani di assoluto valore architettonico e fabbricati rurali tipici rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana
- aree con vegetazione boschiva e ripariale
- emergenze definite monumenti ambientali (alberi plurisecolari, vulcanelli, edicole votive ecc.) ed aree visibili dagli stessi
- aree con particolari tradizioni rurali di elaborazione di prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e a specialità tutelata e garantita (STG);
- aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica e agricoltura a basso impatto con applicazione di disciplinari di produzione ai sensi della normativa di settore vigente;
- aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio,
- aree interessate da terreni con colture vitivinicole impiantate da meno di 15 anni
- aree suscettibili di instabilità e classificate a rischio ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- aree diffuse in tutto il territorio, dove l'antica toponomastica attesta la sensibilità dei terreni a frane e scoscendimenti nonché la presenza di emergenze idrogeologiche (come ad esempio contrade rustiche denominate: Lame, Pado, Padule, Pantano, Piagge, Trocco, Trogia, Troia, Cala; oppure contrade attestanti antiche sorgenti o acquitrini o corsi d'acqua o fossi come: Cisterna, Lago, Moglie, Fontanelli, ecc.);

EVIDENZIATO che il territorio provinciale si contraddistingue per la fertilità dei suoli ed è particolarmente vocato per le produzioni agricole grazie alle peculiari condizioni climatiche e socioeconomiche;

CONSIDERATO che

- 21 l'agricoltura Picena vanta prodotti di eccellenza, fin dall'antica Roma infatti i prodotti agricoli della nostra zona (in particolare, ma non solo, i vini e le olive) sono stati apprezzati, tanto che secondo Strabone "i romani conobbero la vera ricchezza nel settore alimentare solamente dopo la conquista delle genti picene".

RILEVATO che

- 22 nel campo viti-vinicolo le Marche rappresentano circa il 2,4% della produzione nazionale ed il 2,7% delle superfici vitate e queste produzioni vantano un alto fattore qualità sia per quanto riguarda il peso dei vini VQPRD (37% contro il 24% italiano), sia soprattutto, in termini di evoluzione delle rese produttive;
- 23 la viticoltura marchigiana è maggiormente concentrata nelle Province di Ascoli e Ancona, che coprono insieme i tre quarti dei 19.000 ettari vitati;
- 24 la Provincia picena da sola assicura il 29% della produzione vinicola

regionale come VQPRD (DOC e DOCG) ed il 60% come Indicazione Geografica,

DATO ATTO che

- 25 anche la produzione olivicola, sia da olio che da mensa, con gli impianti destinati alla produzione della DOP Oliva ascolana del piceno, beneficiando delle particolari condizioni pedoclimatiche favorevoli e di una tradizione antica, offre una produzione di qualità particolarmente apprezzata, anche se non di “grandi numeri”;
- 26 la frutta delle nostre valli ed in particolare della Valdaso, copre l’80% dell’intera produzione frutticola regionale per non parlare della produzione tartufigena di pregio presente, testimonianza di un sapiente uso del territorio a fini agricoli;

DATO ATTO ALTRESÌ che

- 11 L’attuale sistema delle aree protette della Regione Marche, composto da 2 Parchi Nazionali, 4 Parchi Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 2 Riserve Naturali Regionali per una superficie complessiva di 89.375 ettari, pari al 9,22% dell’intera superficie regionale, ha la sua massima espressione nella Provincia Ascolana con la presenza di ben 2 Parchi Naturali (Monti Sibillini e Gran Sasso Laga) ed i Riserva Naturale Regionale (della Sentina) a cui si accompagna l’Area marina Protetta del Piceno che a breve vedrà l’istituzione.
- 12 Affianca il sistema dei Parchi la Rete Natura 2000 che è costituita nelle Marche dagli 80 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva “Habitat”, vale a dire dalle zone caratterizzate dalla presenza di specie vegetali e animali e di habitat ritenuti importanti per la conservazione della biodiversità del territorio comunitario, e dalle 29 aree individuate ai sensi della Direttiva “Uccelli”, ossia territori idonei alla conservazione degli uccelli selvatici, denominate “Zone di protezione speciale”.
- 13 Delle 109 aree complessive, presenti nella Regione Marche la nostra Provincia conta 20 SIC per un totale di 19.534 ha e 4 ZPS con un totale di 2.926 ha;
- 14 Il peso della componente agricola e forestale all’interno dei siti della rete Natura 2000 in Italia è molto importante: l’analisi condotta a livello nazionale sui dati dichiarativi AGEA (PAC 2004) mostra che la superficie agricola all’interno delle ZPS e SIC è pari a circa il 20% della superficie totale dei siti;
- 15 In termini di biodiversità questo significa molto e tutto il patrimonio contenuto nel suo interno relativa alle risorse genetiche animali e vegetali autoctone non può essere disperso.

SOTTOLINEATO che

- 27 Questo patrimonio di biodiversità culturale (nella Regione sono stati censiti 54 genotipi tradizionali di specie erbacee, 18 varietà locali di melo, 21 di olivo e 31 di vite) e culturale è affidato alla presenza di agricoltori che nel ruolo multifunzionale dell’azienda agraria consentono di conservare ed ampliare questo prezioso germoplasma;
- 28 In questo panorama occorre evidenziare una superficie regionale coltivata in biologico di 67.343 ettari che sfiora il 14 % di quella totale;

RILEVATO inoltre che

- 29 Proprio per la forte vocazione agricola che emerge nel territorio molto ampia è la presenza di aziende agricole che offrono ospitalità rurale arrivando ad avere (dati Regione Marche anno 2007) anche 9 aziende agrituristiche ogni 100 Km²;
- 30 Le opportunità offerte dal PSR hanno motivato gli agricoltori a rispondere ed orientarsi verso produzioni di qualità come il caso delle produzioni frutticole a basso impatto prodotte nell'area dell'accordo Agroambientale della Valdaso, dove 80 aziende con una superficie di circa 412 ha, ricadenti in una zona di fondo valle dichiarata ZVN hanno aderito all'accordo promosso dalla Provincia di Ascoli per 7 anni.

CONSIDERATO che il territorio agricolo piceno mostra una particolare tipologia insediativa, che a differenza di altre realtà in cui vi è una prevalenza di borghi rurali, risulta caratterizzata dalla presenza di un consistente numero di case sparse;

VISTA la particolare morfologia del territorio provinciale costituito da strette formazioni vallive intercalate la fasce collinari caratterizzanti un sistema territoriale complesso e articolato da trasformazioni antropiche che conservano l'identità storica e garantiscono la qualità dell'ambiente e del suo uso sociale;

ATTESO che il paesaggio rurale, rimasto nel tempo quasi inalterato, è di particolare pregio e costituisce l'elemento peculiare caratterizzante la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della comunità rendendo attraente dal punto di vista turistico ricettivo la nostra Provincia;

DATO ATTO che non sono mai state approvate le linee guida previste dal comma 10, art. 12 del D.Lgs 387/03 e che pertanto la Regione Marche non ha provveduto ad indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra in zona agricola per mitigarne gli effetti sul territorio, così come disposto nel citato art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003,

TENUTO CONTO che la particolare orografia del territorio, caratterizzata dal susseguirsi di valli e sistemi collinari degradanti verso la costa, rende estremamente vulnerabile, per ragioni di diffusa percettività visiva, l'intero sistema paesaggistico rurale ed il suo capillare patrimonio culturale e naturale e che pertanto nello specifico contesto in premessa già descritto, tale patrimonio non può essere tutelato con la semplice definizione di ambiti puntuali con relative fasce di rispetto ma solo attraverso una limitazione generalizzata delle dimensioni degli impianti volta ad evitare la compromissione dell'unicità delle unità di paesaggio;

RITENUTO pertanto che nella fattispecie si giustifichi ampiamente la definizione di un tetto massimo di potenza nominale ammissibile per ogni singolo impianto a terra, tendenzialmente riconducibile alle esclusive finalità di autoproduzione energetica dell'impresa agricola, e che sulla base della peculiarità della struttura agricola locale tale limite possa essere adeguatamente ricondotto

alla soglia di 50 KW;

RITENUTO altresì che l'esistenza di ambiti ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici in cui l'istallazione di impianti di maggiori dimensioni sia compatibile con la salvaguardia del paesaggistico rurale, del patrimonio culturale, della biodiversità e delle colture agroalimentari caratteristiche della tradizioni locali può essere comunque accertata e puntualmente definita dai singoli Comuni nel rispetto delle emergenze meritevoli di tutela di cui sopra, e comunque nel limite massimo di 1MW oltre il quale l'impatto dell'estensione dell'impianto risulterebbe incompatibile con le peculiarità del sistema paesaggistico;

RICHIAMATA la L.R. 34/92, art. 12, comma 1, lett.a) che testualmente recita “i piani territoriali di coordinamento (PTC) nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale PPAR del piano di inquadramento territoriale PIT e dei piani di bacino di cui alla L: 18/0589, 183 e s.m.i. determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano: le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti”

TENUTO CONTO che la modifica al PTC rientra tra i casi di esclusione di cui alla D.G.R. 1400/08 paragrafo 1.3, punto 8 lette) quale modifica non sostanziale di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto non produce impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATA altresì l'urgenza di provvedere alla definizione delle norme in argomento allo scopo di scongiurare l'irreversibile pregiudizio di un fondamentale patrimonio della comunità locale la cui tutela è riconosciuta di interesse generale dallo stesso articolo 9 della Costituzione Repubblicana nonché dalla Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 e ratificata dall'Italia con Legge 9/1/2006 n°14

DELIBERA

DI ADOTTARE ai sensi della L.R. 34/92, art. 25, comma 2, lo schema della variante normativa comportante una modifica all'art. 21 delle NTA del PTC vigente e all'art. 22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06/09/07 concernenti “valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole”, introducendo un ulteriore comma come di seguito riportato:

“Al fine di tutelare i valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole ed il paesaggio rurale, quale elemento di particolare pregio che rende attraente anche dal punto di vista turistico ricettivo la nostra Provincia, nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita a ciascun avente titolo, l'installazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza nominale massima di 50 KW.

I Comuni, tenuto conto delle emergenze meritevoli di tutela di cui all'allegato A, possono altresì individuare e definire con propri specifici regolamenti ambiti anche ricadenti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici in cui l'istallazione di impianti di maggiori dimensioni sia compatibile con la salvaguardia del paesaggistico rurale, del patrimonio culturale, della biodiversità e delle colture agroalimentari caratteristiche della tradizioni locali ed eventuali modalità di intervento. Tali impianti non potranno comunque superare la potenza

nominale di 1MW oltre il quale l'impatto della loro estensione risulterebbe incompatibile con le peculiarità del sistema paesaggistico provinciale. L'area asservita ai suddetti impianti dovrà essere estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto dovrà essere destinata esclusivamente a uso agricolo e non dovrà essere lasciata incolta, con l'obbligo di coltivazione e della piantumazione e cura di impianti di arboricoltura da legno di specie autoctone; parte della piantumazione dovrà circoscrivere l'impianto per delimitarne l'impatto visivo".

DI ATTESTARE, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 8, lett. e), che la variante normativa in oggetto non si configura come modifica sostanziale al PTC in quanto non produce impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che la stessa investe esclusivamente i confini dell'attuale Provincia di Ascoli Piceno con esclusione del territorio della nuova Provincia di Fermo.

ALLEGATO A

Emergenze meritevoli di tutela:

- 12 i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- 13 zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi nonché in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- 14 zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- 15 le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
- 16 le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- 17 le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- 18 le Important Bird Areas (I.B.A.);
- 19 le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
- 20 aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona)

e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

- 21 le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387/03;
- 22 le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
- 23 zone individuate ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.